

Regolamento su deforestazione e degrado forestale (EUDR) - Aggiornamenti

Circolare 97 del 07/01/2025 - Internazionalizzazione

Come già anticipato nella [nostra Circolare n. 856 del 06/12/2024](#), a seguito di alcune proposte di modifica formulate nello scorso mese di dicembre, il **Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato formalmente il rinvio dell'applicabilità del Regolamento relativo alla deforestazione e al degrado forestale (Regolamento EUDR):**

- **al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e**
- **al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.**

Si resta ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento per la sua entrata in vigore.

Il [Regolamento \(UE\) 2023/1115](#) (Regolamento EUDR) è lo **strumento attraverso il quale l'Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione** nel mondo, causata principalmente dall'espansione dei **terreni agricoli** per la produzione di determinate **materie prime** e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l'UE è tra i maggiori **consumatori**.

La regolamentazione EUDR impone quindi che l'**immissione**, la **messa a disposizione in UE** e/o l'**esportazione dall'UE** di **specifici prodotti** che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), **sia subordinata a specifici requisiti, cioè**

- essere "a deforestazione zero"
- essere prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione
- essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione di dovuta diligenza è quindi funzionale allo sdoganamento delle merci in fase di ingresso o uscita dal territorio dell'Unione.

Gli adempimenti a carico delle aziende

Gli operatori UE devono **controllare se la propria azienda importa nell'UE, vende nell'UE o esporta dall'UE prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR** (elencati nell'Allegato I del Regolamento EUDR in base al loro codice di Nomenclatura Combinata) e attivarsi quanto prima per verificare che la catena di fornitura a monte abbia adempiuto ai propri obblighi, nonché per identificare ed esercitare i propri.

Per le aziende europee che **acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all'EUDR**, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti.

- Se sono acquistati da **fornitori UE** (che hanno fabbricato i prodotti nell'UE o li hanno importati nell'UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement - DDS), **prima di vendere nell'UE o di esportare dall'UE i prodotti, l'azienda acquirente deve:**
 - **verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte** nella catena di fornitura;
 - **controllare la DDS a monte** nella catena di fornitura;
 - **inviare la propria DDS**, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall'UE, **il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale** di esportazione per consentire i **controlli in dogana**;
- Se sono acquistati da **fornitori extra UE**, **prima di importare i prodotti l'azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza**, che impone di:
 - **ottenere dai fornitori le informazioni** sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, **dati di geolocalizzazione** degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);
 - **effettuare la valutazione di rischio** sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;
 - nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, **adottare misure di attenuazione del rischio** (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità)
 - **inviare la DDS** e riportarne il **numero di riferimento nella dichiarazione doganale** di importazione per consentire i **controlli in dogana**.

Sistema di Informazione EUDR

Le DDS vanno inviate al [Deforestation Due Diligence Statement Registry](#) (Sistema di Informazione EUDR), creato dalla Commissione Europea per consentire agli operatori e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti a dimostrazione del fatto che i loro prodotti non causano deforestazione.

La registrazione al Sistema di Informazione EUDR è attiva dal 6 novembre 2024; informazioni dettagliate sul sistema informativo, compresi video di formazione e una guida dettagliata per l'utente che illustra le fasi di registrazione, sono disponibili sul [sito web](#) dedicato.

Informazioni

La Commissione Europea ha pubblicato delle [linee guida](#) per fornire ulteriore chiarezza alle imprese e alle autorità di controllo e facilitare l'applicazione delle norme, contribuendo a garantire un'interpretazione uniforme della legge. Le principali **aree trattate** includono dettagli sulle funzionalità del **sistema informativo**, aggiornamenti sulle **sanzioni** e **chiarimenti su definizioni critiche** come "degrado forestale", "operatore" nel campo di applicazione della legge e "immissione sul mercato". Vi sono inoltre ulteriori indicazioni sugli **obblighi di tracciabilità**.

Le **micro e le piccole imprese** beneficiano di un regime più leggero, descritto in dettaglio in una nuova [pagina web dedicata](#).

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione, Area Innovazione e Area Ambiente e Sicurezza.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/regolamento-su-deforestazione-e-degrado-forestale-eudr-aggiornamenti>